

C.N.F., Sent., 5 dicembre 2023, n. 286
Omissis

FATTO

L'avv. Tizio è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: violazione degli artt. 9 comma 1, 42, comma 1, 52 comma 1 del Codice Deontologico Forense per aver utilizzato la seguente espressione nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa sub RG XX/YYYY Tribunale di Bolzano: «Dem Gericht darf auch nicht verschwiegen werden, dass die Gegenseite vorher bei zwei Anwälten war (welche anscheinend die Unbegründetheit des Anspruchs anerkannt haben), bis sie einen Kollegen gefunden hat, der eine 3.000.000.- Euro (!!!) Klage einreich?* In Bolzano, 16 maggio 2018 ("Non può essere taciuto al Tribunale che la controparte era stata da due avvocati (1 quali verosimilmente avevano riconosciuto l'infondatezza della pretesa) prima di trovare un collega che ha instaurato un'azione da 3.000.000 di euro (!!!) ")». Il procedimento trae origine da un esposto del Collega Caio, che lamentava di essersi sentito offeso dalla frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio e riportata nel capo di incolpazione.

All'esito del dibattimento, il CDD, ritenute le difese dell'Avv. Tizio solo parzialmente condivisibili, ritenendo insussistenti nella frase incriminata espressioni di per sé offensive e sconvenienti, ha ritenuto però che la stessa contenesse una valutazione negativa dell'operato dell'Avv. Caio, rimarcato dall'indicazione precisa del valore della causa seguita da 3 punti esclamativi, contestando pertanto all'avv. Tizio la violazione dell'art. 42 CDF, che vieta apprezzamenti denigratori nei confronti dell'attività dei colleghi.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo 3 motivi, chiedendo al CNF di annullare/revocare la sanzione dell'avvertimento e pronunciare il proscioglimento dall'incolpazione.

Inoltre, in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie avanzate innanzi al CDD.

Con il primo motivo l'Avv. Tizio contesta la illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà della decisione, nella parte in cui ha ritenuto che la frase contenuta nel suo scritto difensivo sottendesse un apprezzamento negativo nei confronti dell'attività del collega. In sostanza, il ricorrente evidenzia l'erroneità della motivazione laddove configura l'illecito in forza di una interpretazione soggettiva, che si basa su un significato "sotteso", essendo invece necessario un apprezzamento negativo oggettivo e chiaro. Secondo il ricorrente, inoltre, il CDD non avrebbe considerato che la frase incriminata aveva l'unico scopo di informare il Giudice del procedimento che la controparte si era già rivolta ad altri due avvocati che non avevano voluto instaurare il procedimento e che il richiamo al valore della causa evidenziato con i punti esclamativi non comporta comunque la perdita del carattere oggettivo dell'informazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 42 comma 1 CD che ritiene inapplicabile al caso di specie per le medesime ragioni di cui al primo motivo di impugnazione.

Con il terzo motivo l'Avv. Tizio eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva, formulata nella memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l'istanza istruttoria avanzata dal ricorrente che chiede di sentire i testi in merito alle vicende connesse alla causa nella cui comparsa di risposta è contenuta la frase oggetto dell'incolpazione; come giustamente osservato dal CDD, le circostanze che l'Avv. Tizio intende provare, risultano in parte accertate ed in parte del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento o meno della responsabilità deontologica.

Entrando nel merito, il ricorrente, con i primi due motivi, eccepisce la illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà della decisione, nella parte in cui ha ritenuto che la frase contenuta nel suo scritto difensivo sottendesse un apprezzamento negativo nei confronti dell'attività del collega. In particolare, l'Avv. Tizio obietta che il CDD avrebbe in certo senso presunto l'intento denigratorio sotteso alla frase incriminate, con la quale, invece, il medesimo aveva inteso solo dare una informazione all'organo giudicante.

A detta del ricorrente, invece, le espressioni offensive dovrebbero avere un oggettivo valore denigratorio, non potendosi contestare l'art. 42 CDF in base ad impressioni soggettive relative all'intento denigratorio.

Il motivo va accolto.

Ed infatti, la frase in sé non può considerarsi oggettivamente denigratoria dell'attività del collega.

L'Avv. Tizio, con la frase incriminata, ha voluto riportare all'organo giudicante il fatto del preventivo diniego di assistenza da parte di due colleghi e sebbene abbia chiosato la notizia evidenziando l'importo richiesto in causa dal collega Caio, che poi ha assunto l'incarico, seguito da 3 punti esclamativi, non ha comunque inteso criticare l'operato del collega, ma ha semplicemente suggerito al Tribunale, seppur con evidente enfasi, una certa "temerarietà" della causa, introdotta dall'Avv. Caio.

Certo, maggiore prudenza avrebbe suggerito di limitare l'enfasi con cui si è sottolineata l'attivazione di una causa, che non aveva trovato sostenitori nei due precedenti avvocati a cui il cliente si era rivolto; tuttavia, questo Consiglio non ritiene di poter dedurre da tale enfasi la volontà di denigrare l'opera del collega di controparte.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 5 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO